

# ANAC 2019

PREMESSA: l'ANAC imposta la sua azione con:

- Metodo : apertura, collaborazione, confronto.
- Obiettivo: affiancamento e supporto a favore degli Enti.
- Sanzioni: è solo eccezionale l'esercizio degli specifici poteri .
- Azione: normalmente agisce con protocolli, convenzioni, dialogo.

REALIZZAZIONI:

- Definizione di criteri attendibili di misurazione della corruzione;
- Costruzione di un modello riconosciuto internazionalmente come valido;
- “Gemellaggi” (Serbia, Montenegro), missioni, apprezzamenti:
  - dell' OCSE (Organizz. per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): economia, finanza, governance, sviluppo sostenibile. In Italia Istituti a: TN, sviluppo locale; CE, Pubblica Amm.6666t5 mediterranea; Ostia, reati fiscali (G. di F.)
  - del GRECO (L'organismo di lotta contro la corruzione del Consiglio d'Europa): rete delle autorità anticorruzione europee: 18 Stati.

# LA MISSION ISTITUZIONALE DELL'ANAC

➤ Prevenzione della corruzione anche mediante l'attuazione della trasparenza, mediante l'attività di vigilanza, nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e, comunque, in ogni settore della pubblica amministrazione potenzialmente esposto a fenomeni corruttivi, evitando, nel contempo, di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonché mediante attività conoscitiva.

- Anticorruzione e trasparenza;
- Contratti pubblici;
- Supporto, comunicazione e gestione.

# L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANAC (1)

Organizzazione secondo la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016, suddivisa in 4 uffici dirigenziali più un esperto in Relazioni internazionali, un portavoce, un dirigente di I fascia, un nucleo ispettori, un nucleo della G.di F. (dipendenti dal Presidente) e 27 uffici dipendenti dal Segretario Generale. Questi riguardano:

1. Affari giudiziari e contenzioso;
2. Vigilanza collaborativa e speciale;
3. Regolazione nei contratti pubblici;
4. Vigilanza nei contratti pubblici;
5. Qualificazione stazioni appaltanti e imprese,
6. Attività sanzionatoria nei contratti pubblici;
7. Rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento;

# L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANAC (2)

(segue)

8. Sistemi informativi, Banche dati e Osservatorio contratti pubblici;
9. Regolazione. Vigilanza e sanzioni in materia di trasparenza;
10. Regolazione. Vigilanza e sanzioni in materia di anticorruzione;
11. Disciplina “whistleblower”;
12. Relazioni internazionali.

# STATISTICHE RIEPILOGATIVE

“Periodo ANAC”: LUGLIO 2014 - DICEMBRE 2018

- Aperti 30.000 fascicoli istruttori;
- 200 verifiche ispettive (con Nucleo Speciale Anticorruzione G. di F.);
- 3.150 pareri, in gran parte su contratti pubblici;
- 78 protocolli di vigilanza collaborativa, con la verifica di 200 procedure di particolare rilevanza o impatto economico,
- 10 accordi di alta sorveglianza su grandi eventi, da cui sono derivati 1.000 pareri elaborati dall'Unità Operativa Speciale (nata con Expo ma, poi, “istituzionalizzata”;
- 2.000 le sanzioni irrogate, in particolare nel settore dei contratti pubblici;
- numerosi atti a carattere generale per dare indicazioni ad amministrazioni o stazioni appaltanti (accertamento di 60 infrazioni a: piano nazionale anticorruzione, linee guida, bandi e prezzi);
- 35 segnalazioni a Governo o Parlamento (evidenziando disfunzioni e formulando proposte).

# SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (1): NORME (A)

## ORIGINE:

- Legge Severino n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
- Decreti attuativi:
  - decreto 235 del 2012 sulle incandidabilità;
  - decreto 33 del 2013 sugli obblighi di trasparenza;
  - decreto 39 del 2013 sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

## SUCCESSIVI INTERVENTI:

- Decreto leg. 97 del 2016, caratterizzato dal FOIA (Freedom of Information Act), una legge che tutela la libertà d'informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi.

# SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (1): NORME (B)

(segue)

➤ legge 179 del 2017, che ha potenziato il whistleblowing,

**RAFFORZAMENTO DELL'IMPIANTO REPRESSIVO:**

➤ leggi successive, fino alla “spazzacorrotti”, legge 3 del 2019 sui reati contro la pubblica amministrazione, la trasparenza dei partiti, la prescrizione e l'agente sotto copertura. Al peculato, alla concussione, alla corruzione propria e alla corruzione in atti giudiziari sono state aggiunte la corruzione impropria, la corruzione propria aggravata, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, la corruzione attiva, l'istigazione alla corruzione, il traffico di influenze illecite, che implicano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

# SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2): PNA

- Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, approvato con delibera (CIVIT) 72 dell'11 settembre 2013;
- Piano nazionale Anticorruzione 2015 , (aggiornamento del Piano 2013), determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Piano Nazionale Anticorruzione del 2018, approvato con delibera 1074 del 21 novembre 2018;
- Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, ancora non pubblicato, con il quale, riprendendo le esperienze maturate in questi anni, verranno forniti a tutte le Amministrazioni criteri guida completi per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione, sostituendo definitivamente il Piano “base” del 2013. (Nominati due gruppi di lavoro, uno interno ed uno esterno sul sistema di valutazione e gestione del rischio.

# SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

## (3): RPCT

> RPCT: sono i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Coincidono, negli Enti locali, con la figura del Segretario comunale.

> Predispongono il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, segnalano all'Organismo di valutazione le disfunzioni, vigilano sul funzionamento e l'osservanza del Piano, ne verificano l'efficace attuazione, proponendo eventuali varianti, redigono la relazione annuale, ecc.

Norma: Legge 6 novembre 2012, n. 190, ( art.1 comma 7 e seguenti).

Finalità: incidere in una fase precedente al possibile reato.

Mezzo: controllare i comportamenti sia sotto l'aspetto attivo che sotto quello passivo – o omissivo – che possono influire negativamente sul funzionamento dell'attività amministrativa.

# ATTIVITA' DI VIGILANZA (1)

- L'ANAC ha considerato utile lo strumento della “raccomandazione” alle amministrazioni (casi di nomina e revoca del responsabile, rotazione, cumulo degli incarichi, ecc.).
- Le sanzioni, invece, sono state applicate meno di 30 volte.
- Il metodo collaborativo si è rivelato valido, dato che, con la collaborazione, quasi sempre gli Enti si sono adeguati. Comunque si è manifestato qualche problema.
- Primo problema: sulla revoca l'ANAC è intervenuta con un regolamento inerente l'esercizio del proprio potere di chiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottate dai Responsabili della prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18 luglio 2018).
- Secondo problema: sulla rotazione l'intervento è consistito in linee guida, approvate con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, linee che precisano chiaramente i presupposti e le modalità di attuazione della cosiddetta rotazione straordinaria a seguito di avvio di indagini penali a carico di dipendenti pubblici.

# ATTIVITA' DI VIGILANZA (2)

(segue)

- L'attività di vigilanza sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto leg. 39 del 2013, ha evidenziato una serie di problemi (700 procedimenti), causati dal notevole impatto della norma e da oggettive difficoltà interpretative. Ne sono conseguite 8 segnalazioni dell'ANAC al Governo ed al Parlamento, che, però, non hanno dato riscontro. In definitiva, il decreto 39 avrebbe dovuto essere del tutto aggiornato, ma non è stato fatto nulla.
- Per quanto attiene ai conflitti di interesse (notevole causa di situazioni corruttive, come riconosciuto anche in sede internazionale) la situazione è particolarmente deficitaria, dato che le norme esistenti (in particolare l'art. 1 comma 41 della legge 190 del 2012 – la Severino) non riescono ad incidere adeguatamente sul problema.
- Per i concorsi e le procedure selettive per il conferimento di incarichi o per il reclutamento di professori e ricercatori universitari sono stati forniti criteri interpretativi sull'esistenza di conflitti di interessi in presenza di precedenti rapporti di collaborazione fra commissari e aspiranti (delibere n. 209 del 1° marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017)

# ATTIVITA' DI VIGILANZA (3)

(segue)

- Nel settore dei contratti pubblici il codice prevede che le stazioni appaltanti introducano misure adeguate per contrastare frodi e corruzione. E' tuttora in corso la redazione di linee guida su: definizione di conflitto di interessi, misure applicabili, individuazione delle situazioni a rischio, comunicazioni, ecc.
- Sul pantouflage, ovvero sul divieto che il funzionario pubblico possa preconstituersi posizioni di vantaggio con privati con cui sia entrato in contatto per ragioni di servizio, l'ANAC si è ritenuta competente a rilevare eventuali violazioni, ma ultimamente il TAR del Lazio ha escluso che abbia, in merito, poteri di vigilanza. Pertanto il problema è al vaglio del Consiglio di Stato. Di conseguenza ora l'istituto è temporaneamente inefficace.

# ATTIVITA' DI VIGILANZA (4)

(segue)

> Sul whistleblowing il numero delle segnalazioni e delle istruttorie (1.460 in tre anni) è alto, anche se continuano ad essere presentati esposti aventi carattere strettamente personale. Vengono, comunque, denunciati casi di appalti irregolari, concorsi illegittimi, fatti di cattiva amministrazione. Funziona adeguatamente il sistema informatico che garantisce riservatezza, sicurezza e affidabilità. L'ANAC, con il regolamento adottato con la delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018, ha disciplinato l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla legge 179 del 2017. Sono stati avviati procedimenti di contestazione dei comportamenti discriminatori nei confronti dei segnalanti.

# LA TRASPARENZA

- > La trasparenza viene considerata dall'ANAC uno dei pilastri per un'efficace azione di prevenzione della corruzione e un principio oramai accettato a pieno titolo nella Costituzione materiale italiana.
- > Un'oggettiva limitazione all'impostazione originaria dell'ANAC in ordine agli obblighi di pubblicazione dei compensi, previa eccezione di legittimità del TAR del Lazio, è venuta dalla Corte costituzionale, che ha accolta, anche se solo parzialmente, l'eccezione nella sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019.
- > Così è stato confermato il diritto da parte dei cittadini di accedere ai dati in possesso delle Amministrazioni. Ma l'esercizio di tale diritto deve essere bilanciato con il rispetto di un altro diritto, quello della riservatezza dei dati personali.
- In definitiva la posizione dell'ANAC è stata accolta solo parzialmente e limitatamente ai dati patrimoniali e ai soli dirigenti non apicali.
- Ma l'Autorità, nel frattempo, ha pubblicato due segnalazioni. Una, la n. 1 del 2 marzo 2016, ed una seconda, la n. 6 del 20 dicembre 2017, con le quali l'ANAC si è adeguata in anticipo alla prevedibile impostazione della Corte Costituzionale. In conclusione l'Autorità fornirà indicazioni interpretative sull'ampiezza degli obblighi di pubblicità e sui dirigenti interessati

# LA TRASPARENZA

- L'attuazione dell'accesso civico generalizzato ha subito varie difficoltà, sia per l'individuazione – la scarsa chiarezza – dei limiti del diritto, sia per alcune “oscillazioni” della giurisprudenza amministrativa (idem come sopra).
- Di conseguenza l'ANAC ha dovuto rivedere le linee guida adottate per fornire indicazioni sull'esclusione e sui limiti dell'accesso. Peraltro anche il Dipartimento della Funzione pubblica si è mosso in tal senso.
- Infine l'ANAC si è autoimposta una prassi che evidenzierebbe la sua trasparenza: si è dotata – dal 24 giugno scorso - di un regolamento per disciplinare i rapporti con i portatori di interesse. Si tratta di un'agenda pubblica in cui sono elencati gli incontri del vertice ANAC con i predetti soggetti portatori (delibera n. 172 del 6 marzo 2019).

# I CONTRATTI PUBBLICI

- Nel dibattito pubblico il testo del codice degli appalti ha seguito vicissitudini particolari. Molti lo considerano, addirittura, la causa reale degli effetti – negativi – per regolare i quali il codice stesso è stato redatto. Ora il presidente dell'ANAC lamenta che il codice è considerato un “figlio di nessuno”, anche se riconosce che dal codice medesimo sono derivate criticità.
- Governo e Parlamento hanno apportato profonde modifiche. In particolare il decreto legge, definito “sblocca cantieri”, ha previsto, fra l'altro, una riduzione dei poteri dell'ANAC: ritorno al regolamento attuativo, fine delle linee guida dell'Autorità (peraltro delle 10 previste ne sono state varate solo 7): l'ANAC ha criticato il decreto in Parlamento il 6 giugno 2019, ma la conversione in legge del decreto stesso è avvenuta il 14 giugno, mentre le dimissioni del Presidente dell'ANAC sono del 23 luglio.
- Fra le varie critiche ai nuovi provvedimenti legislativi il Presidente dell'ANAC ha fatto cenno alla variazione della soglia entro la quale adottare procedure molto semplificate, all'aumento del numero dei subappalti consentiti, alla legittimazione delle “amplissime” deroghe dal codice concesse ai commissari straordinari, ecc.

# LA LEGGE “SBLOCCA CANTIERI”

- Il decreto legislativo 32 del 18 aprile 2019 è stato convertito in legge (n. 55) il 14 giugno 2019. Norma che è entrata in vigore il 18 giugno 2019. Alcune parti del decreto non sono state convertite.
- Un aspetto innovatore è l'eliminazione della gran massa delle linee guida dell'ANAC e dei connessi decreti ministeriali ed interministeriali, sostituiti da un unico regolamento da approvare entro 180 giorni. La fase transitoria è complessa. Infatti, in attesa del regolamento, restano valide le linee guida, che, però, nel frattempo, non possono essere variate. Si tratta, comunque, di un colpo inferto al ruolo conseguito negli anni scorsi dall'ANAC.
- Le modifiche riguardano le procedure semplificate di affidamento dei lavori, l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del solo progetto definitivo ed a prescindere dall'importo, l'inserimento delle opere nel programma triennale, l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti e non quello del singolo lotto per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non sono aggiudicati contemporaneamente.

# VIGILANZA SUGLI APPALTI

- Numerosi sono stati gli esposti pervenuti all'ANAC. Tanto che il 27 aprile 2017 è stato necessario adottare un Comunicato per chiarire le tipologie di illecito di competenza
- La vigilanza sui lavori riscontra sempre le stesse deficienze: errori di progettazione, ribassi anomali - recuperati con il meccanismo delle varianti - ritardi nella consegna dei cantieri, contenziosi che allungano i tempi e aumentano i costi, stazioni appaltanti non sempre attrezzate per i propri compiti.

# VIGILANZA SULLE CONCESSIONI

- L'indagine promossa dall'ANAC sulle concessioni ha dovuto superare diverse difficoltà, fino alla sospensione conseguente al decreto 32 del 18 aprile 2019 e alla successiva approvazione della legge 55 del 18 giugno 2019. Sono stati individuati svariati problemi di cui è stata data notizia al Governo ed al Parlamento con specifica segnalazione (atto n. 4 del 17 ottobre 2018). Fra i problemi denunciati vi sono le proroghe, anche di molti anni, e lo scarso controllo dei concedenti.
- Dopo il crollo del ponte Morandi l'indagine è stata estesa, prendendo atto che gli investimenti realizzati sono minori rispetto a quelli previsti.
- In particolare la vigilanza nel settore delle concessioni autostradali iniziata nel 2018 è riuscita a conseguire – con fatica - la pubblicazione integrale delle convenzioni e dei relativi allegati. Purtroppo tale obiettivo è stato raggiunto solo a seguito delle polemiche scoppiate dopo il crollo del ponte Morandi.

# ALTRI CONTROLLI E ATTIVITA' (1)

- Sia l'attività consultiva di precontenzioso che quella di natura interpretativa - con 685 pareri rilasciati nel 2018 e circa 3.300 dal 2014 - hanno evidenziato questioni di particolare interesse, sì da indurre alla redazione di rassegne ragionate delle decisioni e di massimari e nuovi regolamenti. In particolare quello sull'attività consultiva del 21 novembre 2018 e quello sul precontenzioso del 10 gennaio 2019.
- Nella gestione dei centri di accoglienza per i migranti sono state rilevate varie criticità, precisate nelle delibere n. 199 del 1° marzo 2018 e n. 721 del 31 luglio 2018 (eccessi di proroghe, affidamenti diretti, criteri di valutazione delle offerte basati sulle caratteristiche dell'impresa e non sulla qualità dell'offerta). In coordinamento con il Ministero dell'Interno sono stati redatti, nel 2017, uno schema di capitolato per la fornitura di beni e servizi e, nel 2018, un protocollo d'intesa per bandi inerenti ciascuna tipologia di ospitalità, razionalizzandone le procedure.

# ALTRI CONTROLLI E ATTIVITA' (2)

(segue)

- Il settore della gestione dei rifiuti è caratterizzato, in tutto il Paese, da problemi strutturali e da violazioni sistematiche del Codice. Addirittura, anche in presenza di interdittive antimafia, non si riesce, spesso, a sostituire il gestore del servizio per la difficoltà di impostare gare realmente concorrenziali. I problemi sono vari: distribuzione frammentata fra vari livelli (regioni, province, comuni e ambiti territoriali ottimali); piani regionali obsoleti; necessità di creare una banca dati nazionale per favorire omogeneità e trasparenza.
- Per quanto attiene alla sanità è stata fatta un'indagine conoscitiva sul mercato dei dispositivi medici per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete (approvvigionamento da parte del servizio sanitario nazionale): è risultato che i prezzi ottenuti tramite gara sono molto più bassi, il che può determinare risparmi del 42%. Attualmente il 90% degli acquisti viene effettuato tramite le farmacie ed il 6,5% tramite gara pubblica.

# LA VIGILANZA COLLABORATIVA

- Viene comunemente attuato quanto previsto il 28 giugno 2017 (ai sensi dell' art. 213, co. 3, let. H) d. lgs n. 50/2016) nel regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
- L'ANAC è convinta che l'istituto riscuota un grande successo. In 15 mesi sono stati stipulati 25 protocolli, mentre 75 procedure sono state vagliate.
- Nei pochi casi di impugnazione delle procedure controllate, le stazioni appaltanti sono uscite quasi sempre vittoriose.
- In tale quadro, il Governo ha attivato l'ANAC in occasione dell'attuazione del decreto sull'emergenza sanitaria in Calabria.
- Sono 1.900 le imprese raggiunte da interdittiva antimafia commissariate. In tali casi sono responsabili i prefetti, mentre l'ANAC “viene sentita”.

# GLI ARBITRATI BANCARI

- Non interessano direttamente agli Enti locali gli arbitrati bancari, definiti dalla stessa ANAC una propria “competenza spuria”. Rappresentano, comunque, un caso sociale, dato che sono stati vagliati 1.800 casi di persone che hanno perso i loro risparmi a causa delle crisi bancarie. E’ stato accettato il 75% delle richieste, con un indennizzo del 50% delle somme perdute.
- Comunque coloro che hanno aderito all’arbitrato hanno rinunciato ad ulteriori azioni di rivalsa

# VERSO IL FUTURO: UN QUESITO

- L'ex Presidente dell'ANAC si è dichiarato soddisfatto dell'efficienza dell'Autorità, la cui missione è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. Missione che si esplica sul controllo dell'applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici, sui conflitti di interesse, sulla trasparenza e sull'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
- Ma il Presidente ha dovuto prendere atto che si va diffondendo una convinzione sintetizzabile in un quesito: serve davvero la suddetta prevenzione nell'ambito della politica di contrasto alla corruzione? Serve, soprattutto nell'attuale entità? Ed è questo interrogativo a costituire il problema di fondo.

# LA RISPOSTA UFFICIALE

- La prevenzione ha l'obiettivo di creare nelle Amministrazioni un clima contrario all'attecchire della corruzione. Un processo di responsabilizzazione, quindi, che inizia con gli effetti dei Piani e si sviluppa con la richiesta ai cittadini di fare la loro parte come principali controllori dell'innovazione. Ciò come effetto della trasparenza.
- Il modello italiano si è rivelato una scelta felice, dato che si è basato su innovative politiche di prevenzione della corruzione e su un'autorità indipendente che ne monitora l'attuazione, aiutando, per di più, le Amministrazioni nell'attuazione dei loro compiti.
- In definitiva, il nostro modello, oltre ad avere ottenuto convinti riconoscimenti all'estero, qualche risultato lo ha portato di sicuro.

# CHE FARE?

- Dare la dovuta importanza ai codici di comportamento, che, regolando il modo di agire del personale, evidenziano come bisogna comportarsi in un Ente pubblico allo scopo di curarne gli interessi. I codici rappresentano, quindi, l'aspetto soggettivo del problema, che ha anche carattere formativo. In sintesi: il codice prescrive come si deve essere e come bisogna agire. Disattenderlo implica una responsabilità disciplinare che, al limite, può provocare il licenziamento
- Inoltre bisogna tener conto di un fattore oggettivo, inerente la prassi da seguire nelle situazioni più complesse, diciamo più "pericolose" in termini anticorrittivi. Da ciò l'importanza dell'analisi degli obiettivi a rischio le cui schede, annualmente, vanno aggiornate, integrate, ripensate. In particolare in esse bisogna curare l'iter logico per ogni obiettivo: definizione delle responsabilità, identificazione del rischio, analisi e ponderazione (valutazione della probabilità e dell'impatto), trattamento del rischio, definendo la percentuale della sua probabile riduzione.

# PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE PTPC

- La legge n. 190 del 2012 prevede che le Amministrazioni adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che deve essere pubblicato sul sito istituzionale.
- L'ANAC, fra l'altro, ha il compito di verificare e monitorare l'attuazione del Piano Triennale. Finora tale controllo è stato effettuato verificando un campione ritenuto rappresentativo dei PTPC.
- Dal 1° luglio 2019 è stata pubblicata una guida alla compilazione di un questionario, da compilare ed inviare alla piattaforma approntata dall'ANAC, per raccogliere le informazioni di tutti gli Enti interessati.
- Tale soluzione viene considerata un supporto valido sia per la stessa ANAC che per i vari Enti.

# IL QUESTIONARIO, SINTESI DEL PTPC.

➤ Con il questionario l'ANAC intende disporre annualmente della situazione completa dei PTPC di tutti gli Enti, per conoscere le eventuali criticità riguardanti l'attuazione della norma e per migliorare il supporto alle Amministrazioni.

➤ Gli argomenti trattati dal questionario riguardano:

1. Informazioni di carattere generale;
2. Processo di redazione e approvazione del PTPC;
3. Sistema di governance;
4. Sistema di monitoraggio;
5. Coordinamento con gli strumenti di programmazione;
6. Analisi del contesto esterno e di quello interno;
7. Valutazione e trattamento del rischio;
8. Sezione trasparenza.